

### **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CASALE MONFERRATO E CIRCONDARIO**

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e G.L. di Casale Monferrato e Circondario

- Visto il R. D. 11.02.1929 n. 274 "Regolamento per la professione di geometra"
- Vista la Legge 25.04.1938 n. 897 "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi"
- Visto il D. Lgs. Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali professionali"
- Vista la Legge 24.10.1955 n. 990 "Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Geometri" e le successive delibere Consiliari di modifica del regolamento di contribuzione
- Vista la Legge 07.03.1985 n. 75 "Modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri"

#### **DELIBERA**

di approvare il presente "Regolamento per il rilascio e l'uso del timbro professionale".

#### **ART. 1**

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra per conto di privati, Uffici Pubblici o Enti dovrà essere dotato di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l'iscrizione all'Albo professionale.

#### **ART. 2**

Il timbro recherà la denominazione del Collegio, il cognome, il nome ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo del professionista ed avrà le caratteristiche ed il formato indicate dal Collegio. Il numero progressivo non potrà essere attribuito a nessun altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

#### **ART. 3**

È fatto divieto agli iscritti all'Albo l'uso di timbri che non sono autorizzati preventivamente dal Collegio. L'utilizzo di timbri diversi da quelli autorizzati dal Collegio sarà considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12 del R. D. 11.02.1929 n. 274.

#### **ART. 4**

Il Collegio autorizzerà il timbro ai Geometri che abbiano i seguenti requisiti:

- Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati con la qualifica di libero professionista (IO – iscritto obbligatorio), quindi in possesso della P.IVA, e iscritti alla Cassa Italiana dei Geometri Liberi Professionisti;
- Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società in possesso della P.IVA professionale e iscritti alla Cassa Italiana dei Geometri Liberi Professionisti;
- Iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati con la qualifica di IA (iscritto solo Albo e non alla Cassa Geometri) che sono dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società e che siano inquadrati nel ruolo professionale previsto nel Ccnl, la cui l'attività svolta rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo e che l'esercizio di tale attività venga svolta nell'esclusivo e solo interesse del datore di lavoro.

#### **ART. 5**

I Geometri, all'atto del ritiro del timbro, rilasceranno al Collegio dichiarazione sottoscritta, nella quale si attesta:

- La presa in consegna del timbro professionale
- La conoscenza e l'accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento
- L'impegno a custodire il timbro ed a farne uso in conformità alle previste norme
- L'impegno a restituire immediatamente il timbro al Collegio in caso di:
  - Cancellazione dall'Albo a seguito procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento professionale;
  - Cancellazione dall'Albo su richiesta dell'interessato;
  - Sospensione a seguito di provvedimento disciplinare;
  - Trasferimento ad altro Collegio dei Geometri;
  - Sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 7 del R.D. 11.02.1929 n. 274, salvo modifiche legislative.

**In caso di smarrimento del timbro, il Geometra dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, portare copia della denuncia al Collegio che provvederà all'autorizzazione al rilascio di altro esemplare.**

**ART. 6**

Il Geometra che rientri nei casi di cui all'art. 5 – punti a) b) c) d) e) e che non restituisca immediatamente il timbro professionale, sarà diffidato e verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti e Uffici interessati. Nel caso in cui il Geometra continui a fare uso del timbro sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 26 del R. D. 11.02.1929 n. 274.

**ART. 7**

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed all'approvazione degli elaborati tecnici, sono invitati ad accertare che gli stessi siano muniti di timbro professionale attestante l'iscrizione all'Albo e a respingerli qualora fossero muniti di timbri irregolari o ne siano privi; sono altresì invitati a segnalare al Collegio ogni infrazione al seguente regolamento.

**ART. 8**

Le norme previste dal presente regolamento dovranno essere integralmente osservate da parte degli Iscritti all'Albo. La mancata osservanza costituisce infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

**ART. 9**

Le presenti norme entrano in vigore dalla data della delibera sotto indicata.

*Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo con delibera n. 39 del 30/03/2026.*

